

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

XLVIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (3278) . . . . .	411
PRESIDENTE . . . . .	411
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2853B) . . . . .	411
PRESIDENTE . . . . .	411, 412
BACCELLI, Relatore . . . . .	412
BUFFONE . . . . .	412
LEONE RAFFAELE . . . . .	412
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la Difesa . . . . .	412
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	413

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (3278).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

Dati gli impegni dell'onorevole rappresentante del Governo che richiedono la sua presenza altrove, propongo di rinviare alla prossima seduta la discussione di questo disegno di legge, che richiederebbe un maggior tempo, dando la precedenza alla discussione del disegno di legge successivo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (2853-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (2853-B).

Comunico alla Commissione che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1961 ed è stato modificato dalla IV

La seduta comincia alle 10,45.

BUFFONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1961

Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 1961.

Do la parola al Relatore, onorevole Baccelli.

BACCELLI, *Relatore*. Voi tutti ricordate il lungo *iter* della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne integrato da un disegno di legge sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Noi accogliamo una proposta di emendamento aggiuntivo dell'onorevole Buffone e dell'onorevole Leone Raffaele che diceva: « Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma già iscritti o da iscrivere al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto di pensione ».

Il Senato ha soppresso soltanto questo comma. Penso che non è l'ottimo che abbiamo voluto, ma ci riserviamo di ritornare sull'argomento e di concedere anche questi benefici.

Accetto, pertanto, l'emendamento soppressivo del Senato ed invito i colleghi a dare il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BUFFONE. Preso atto della relazione e, quindi, della situazione di fatto che si è venuta a creare con la restituzione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, non posso ovviamente insistere su quello che è stato il comma aggiuntivo da noi inserito nel disegno di legge.

Voglio, tuttavia, cogliere questa occasione per confermare alla Commissione ed al Governo la necessità di accelerare la discussione della proposta di legge che porta la firma mia e quella di altri onorevoli colleghi, che concerne questo specifico provvedimento della liquidazione E.N.P.A.S. ai militari; ed, in tale senso, mi permetto di avanzare una precisa richiesta all'onorevole Presidente. È veramente strano che si sia proceduto in questo modo, danneggiando enormemente i militari delle forze di polizia rispetto ai dipendenti civili. Virtualmente si è voluto affermare che un militare deve perdere 9 anni di liquidazione dell'E.N.P.A.S. rispetto al dipendente civile, il che crea una condizione di disparità veramente intollerabile. Pertanto rinnovo

all'onorevole Presidente la preghiera di dare corso all'esame della nostra proposta di legge sopra citata.

LEONE RAFFAELE. Mi associo a quanto detto dal collega Buffone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore e chiede l'approvazione della legge nel testo emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Tutti gli articoli del progetto nel testo approvato dal Senato — tranne l'articolo 47 — risultano identici a quelli da noi approvati, e pertanto ne ometto la lettura.

Rimane l'articolo 47 di cui do lettura nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative e integrative.

Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma già iscritti o da iscrivere al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione della indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti

dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Il Senato ha soppresso l'intero secondo comma dell'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 47, analogamente a quanto disposto dal Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 47 rimane, pertanto, così formulato:

« Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative e integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Avverto che il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa nell'Arma dei carabinieri » *(Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2853-B):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Alberganti, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Chiatante, Canestrari, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cossiga, Cuttitta, Dante, Durand de la Penne, Fanelli, Fornale, Galli, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Messe, Monasterio, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romualdi e Villa Ruggero.

**La seduta termina alle ore 11,05.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---